

dossier

XIX Legislatura

22 giugno 2023

Riunione interparlamentare sul ruolo dei Parlamenti nazionali nel controllo della spesa dei fondi dell'Unione europea e del Piano Next Generation EU

Bruxelles, 26 giugno 2023



XIX LEGISLATURA

Documentazione per le Commissioni RIUNIONI INTERPARLAMENTARI

Riunione interparlamentare sul ruolo dei
Parlamenti nazionali nel controllo della spesa
dei fondi dell'Unione europea e del Piano
Next Generation EU

Bruxelles, 26 giugno 2023

SENATO DELLA REPUBBLICA

SERVIZIO STUDI

SERVIZIO DEGLI AFFARI INTERNAZIONALI

UFFICIO DEI RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI
DELL'UNIONE EUROPEA

N. 34

CAMERA DEI DEPUTATI

UFFICIO RAPPORTI CON L'UNIONE
EUROPEA

N. 18



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - studil@senato.it -  [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

SERVIZIO DEGLI AFFARI INTERNAZIONALI

Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione Europea

TEL. 06-6706-5785 – affeuropei@senato.it

Dossier n. 34



UFFICIO RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA

TEL. 06-6760-2145 - cdrue@camera.it

Dossier n. 18

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

ORDINE DEL GIORNO

Introduzione	1
La Commissione controllo di bilancio (CONT) del Parlamento europeo	2
Il bilancio dell'Unione europea	3
La spesa dell'Unione europea.....	5
Controllo del Parlamento europeo	7
Controllo del Parlamento italiano	9

THE ROLE OF NATIONAL PARLIAMENTS IN OVERSEEING THE SPENDING OF EU FUNDS AND THE NEXT GENERATION EU PLAN

MONDAY,
26 June 2023
15:00 - 18:00 CET

MEETING ROOM: ANTALL 4Q1

EUROPEAN PARLIAMENT
BRUSSELS



CONT ICM

AGENDA

Interparliamentary
Committee Meeting

EUROPEAN PARLIAMENT - NATIONAL PARLIAMENTS

AGENDA

Monday, 26 June 2023

13:30-15:00 Standing networking lunch

15:00-15:02 Welcoming words by:

- **Monika HOHLMEIER**, Chair of the Committee on Budgetary Control

15:02-15:15 Opening remarks by:

- **Mikuláš PEKSA**, Member of the Committee on Budgetary Control
- **Christian LEYSEN**, (BE House of Representatives)

15:15-16:30 ***1st Panel - The principle of parliamentary oversight of EU spending - the role of National Parliaments***

- **Jaroslav BŽOCH**, (CZ Chamber of Deputies)
- **Hugo CARNEIRO** and **Duarte ALVES** (PT Assembly of the Republic)

Exchange of views with National Parliaments

Replies from keynote speakers

16:30-17:45 ***2nd Panel - The role of National Parliaments in relation to NextGeneration EU funds***

- **Monika HOHLMEIER**, Chair of the Committee on Budgetary Control and Rapporteur for the RRF discharge 2021
- **Ylenja LUCASELLI** (IT Chamber of Deputies)

Exchange of views with National Parliaments

Replies from keynote speakers

17:45-17:58 Concluding remarks on the Interparliamentary Committee Meeting

- **Mikuláš PEKSA**, Member of the Committee on Budgetary Control
- **Christian LEYSEN**, (BE House of Representatives)

17:58-18:00 Closing remarks

Organised with the support of the Directorate for Relations with National Parliaments.

The hearing can be followed online: <http://www.europarl.europa.eu/ep-live>

Introduzione

Il [26 giugno 2023](#) la [Commissione controllo di bilancio](#) del Parlamento europeo (PE) ha organizzato un incontro interparlamentare sul tema "Il ruolo dei Parlamenti nazionali nella supervisione della spesa dei fondi unionali e del piano Next generation EU".

Ad ognuno dei due temi in cui si articolerà l'incontro – controllo della spesa unionale in genere e il caso specifico dei fondi Next generation EU – sarà dedicata una [sessione](#).

Nelle intenzioni degli organizzatori, la riunione dovrebbe costituire un'opportunità per discutere esperienze comuni, condividere migliori pratiche, promuovere l'apprendimento reciproco e sensibilizzare sulle sfide comuni relative alla supervisione della spesa dell'UE, compresi i fondi stanziati nell'ambito del piano Next Generation EU.

Sulla base dell'[ordine del giorno](#) divulgato, la riunione inizierà con il discorso di benvenuto di [Monika Hohlmeier](#), [Presidente della Commissione](#) controllo di bilancio. Apriranno l'incontro – e saranno incaricati delle conclusioni – un componente della medesima Commissione e un rappresentante del Parlamento spagnolo, in rappresentanza della Presidenza entrante del Consiglio dell'Unione europea.

Nella [lettera d'invito](#) all'incontro, la presidente Hohlmeier ha affermato, in generale, **l'importanza del controllo parlamentare sul bilancio** per garantire che i fondi pubblici siano spesi in modo economico, efficiente ed efficace e che potenziali abusi o frodi siano prevenuti, individuati e perseguiti. Nel riconoscere il cruciale ruolo svolto sia dal PE che dai Parlamenti nazionali, ha sottolineato la natura cruciale di questi ultimi in particolare con riferimento ai fondi Next Generation EU.

Alla riunione parteciperanno, per il Senato della Repubblica, la [senatrice Pellegrino](#) (componente della 4^a Commissione permanente, "Politiche dell'Unione europea") e il senatore [Nicita](#) (componente della 5^a Commissione permanente, "Programmazione economica, bilancio"). Per la Camera, vi prenderanno parte i deputati [Lucaselli](#) e [Marattin](#), componenti della V Commissione Bilancio.

La presente documentazione, dopo una breve introduzione sul quadro finanziario pluriennale e sulla spesa dell'UE, illustra gli strumenti di controllo a disposizione del Parlamento europeo e del Parlamento italiano.

La Commissione controllo di bilancio (CONT) del Parlamento europeo

La [Commissione controllo di bilancio](#) del PE ha [competenza](#) nei seguenti settori:

- il controllo dell'**esecuzione del bilancio** dell'Unione e del Fondo europeo di sviluppo e le decisioni sul discarico che devono essere adottate dal Parlamento, compresa la procedura di discarico interno¹ e tutte le altre misure di accompagnamento o di attuazione. In tale competenza rientra anche la supervisione della spesa nell'ambito del programma Next Generation EU;
- la **chiusura, presentazione e revisione dei conti e dei bilanci** dell'Unione, delle sue istituzioni e degli organismi da essa finanziati, compresa la determinazione degli stanziamenti da riportare e il regolamento dei saldi;
- il controllo delle attività finanziarie della **Banca europea per gli investimenti**;
- il monitoraggio dell'efficacia, in termini di costi, delle diverse forme di **finanziamento dell'Unione** nell'attuazione delle politiche UE, anche in collaborazione con i Comitati specializzati per l'esame delle relazioni speciali della Corte dei conti;
- i rapporti con l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), l'esame delle **frodi** e delle **irregolarità** nell'esecuzione del bilancio, le misure volte a prevenire e perseguire tali casi, la rigorosa tutela degli interessi finanziari dell'UE le azioni da parte del Procura europea in questo campo;
- i rapporti con la **Corte dei conti**, la nomina dei suoi componenti e l'esame delle sue relazioni;
- il **regolamento finanziario** per quanto riguarda l'esecuzione, la gestione e il controllo del bilancio.

¹ La “procedura di discarico” è lo strumento attraverso cui il Parlamento europeo verifica come sono stati spesi i fondi pubblici e come sono stati gestiti i progetti dell'UE. Il Parlamento europeo ha il diritto esclusivo di approvare l'esecuzione del bilancio delle istituzioni europee. Per maggiori informazioni, si rinvia al [sito Internet del Parlamento europeo](#).

Il bilancio dell'Unione europea

Il finanziamento delle politiche dell'Unione europea deve avvenire nel rispetto della disciplina di bilancio, ovvero nei limiti dei massimali di spesa stabiliti all'interno del quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'Unione², deliberato per un periodo minimo di cinque anni da Parlamento europeo e Consiglio al fine di garantire l'ordinato andamento delle spese dell'UE entro i limiti delle sue risorse proprie.

Il **Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) 2021-2027** ammonta a 1074,3 miliardi di euro in termini di impegni (espressi in prezzi 2018), ovvero l'1,067% del reddito nazionale lordo (RNL) dell'Unione europea (UE) a 27. In aggiunta, il QFP è stato integrato con il **programma "Next Generation EU" (NGEU)**, tramite il quale è stato conferito alla Commissione europea il potere di contrarre, per conto dell'Unione, prestiti sui mercati dei capitali fino a 750 miliardi di euro, da utilizzare solo per affrontare le conseguenze della pandemia da coronavirus. Di tale cifra, 390 miliardi sono destinati a sovvenzioni e 360 miliardi a prestiti. NGEU si configura come uno strumento avente natura emergenziale, durata temporanea e valenza *una tantum*, utilizzabile esclusivamente ai fini della risposta alla crisi e delle misure per la ripresa. Il totale complessivo delle risorse concordate è, quindi, pari a 1.824,3 miliardi di euro.




Figura 1 - Prospetto riassuntivo del QFP 2021-2027. Fonte: [Consiglio dell'Unione europea](#)

² Per dettagli sul QFP 2021-2027 e l'illustrazione dei vari atti di cui è composto si rinvia al Dossier del Servizio studi del Senato della Repubblica "[L'approvazione del nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027](#)" (106/DE), dicembre 2020.

All'interno dei limiti concordati per il settennio, il [bilancio annuale dell'UE](#) deve garantire che siano disponibili, all'interno dell'esercizio finanziario, le risorse necessarie per finanziare le spese dell'Unione.

La figura 2 rappresenta graficamente la composizione della **spesa finanziata sulla base del bilancio dell'Unione** nell'anno 2021, il più recente per il quale è disponibile una rilevazione puntuale. Viene effettuato un confronto con il reddito nazionale lordo e la spesa pubblica dei 27 Stati membri.




Figura 2 – Spesa finanziata dal bilancio dell'UE nel 2021 e spesa delle pubbliche amministrazioni degli Stati membri, in percentuale del reddito nazionale lordo. Fonte: [Corte dei conti europea](#).

La spesa dell'Unione europea

La **spesa** dell'Unione europea viene convogliata agli Stati membri tramite i seguenti due **canali principali**³:

- 1) gli investimenti della **politica di coesione**, che si rivolge a tutte le regioni e le città dell'Unione europea al fine di sostenere la creazione di posti di lavoro, la competitività delle imprese, la crescita economica, lo sviluppo sostenibile e migliorare la qualità della vita dei cittadini. I finanziamenti raggiungono i destinatari tramite appositi **fondi**, quali [il Fondo europeo di sviluppo regionale](#) (articolo 176 del [Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#), TFUE), il [fondo di coesione](#) (articolo 177, par. 2, del TFUE), il [Fondo sociale europeo](#) (articoli 162 – 164 del TFUE) e il [Fondo per una transizione equa](#)⁴. La programmazione della politica di coesione ha luogo attraverso gli [accordi di partenariato](#) conclusi con i singoli Stati. Le **erogazioni** a titolo dei fondi di politica di coesione hanno luogo **sulla base dei costi** sostenuti dagli Stati membri;
- 2) le risorse di "[Next Generation EU](#)" (**NGEU**), e principalmente del dispositivo per la ripresa e la resilienza (Recovery and Resilience Facility - RRF)⁵, che per quantità di risorse allocate è il maggiore tra i programmi finanziati da NGEU. La sua dotazione è stata infatti fissata in 672,5 miliardi di euro, 360 dei quali destinati a prestiti e 312,5 a sovvenzioni. Per accedere a tali risorse ogni Stato membro ha dovuto presentare alla Commissione europea, e sottoporre all'approvazione del Consiglio, un Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR) delineando un pacchetto completo e coerente di riforme e investimenti⁶. L'erogazione di successive rate di

³ Un'[analisi comparativa](#) dei finanziamenti dell'Unione erogati a titolo della politica di coesione e del dispositivo per la ripresa e la resilienza è stata realizzata nel gennaio 2023 dalla Corte dei conti dell'Unione europea. Si veda anche la Nota tematica sull'Unione europea "[Spese dell'Unione](#)", Parlamento europeo, marzo 2023.

⁴ Per maggiori dettagli sulla composizione, il finanziamento e le finalità dei fondi si rinvia al [sito Internet della Commissione europea](#) ed al Tema dell'attività parlamentare "[I fondi europei per la politica di coesione 2021-2027](#)" sul sito Internet della Camera dei deputati.

⁵ [Regolamento \(UE\) 2021/241](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, modificato dal [regolamento \(UE\) 2023/4357](#) che ha inserito capitoli dedicati al piano Repower EU Per informazioni più dettagliate si rinvia a: [Nota UE n. 67/1](#), pubblicata dal Servizio studi del Senato della Repubblica nel febbraio 2021 e "[Il Piano nazionale per la ripresa e la resilienza: le prossime tappe](#)", curato dai servizi Studi e Affari internazionali (Ufficio rapporti con l'Unione europea) del Senato della Repubblica, aprile 2023. Si veda anche la nota di *briefing*, curata dal Parlamento europeo, "[Key EU information sources on the NextGeneration EU funds](#)", maggio 2023.

⁶ Il Piano italiano comprende misure che si articolano intorno a tre assi strategici, condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale. Esso si articola in sei missioni (digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, rivoluzione verde e transizione ecologica, infrastrutture per una mobilità sostenibile, istruzione e ricerca, inclusione e coesione e salute). È stato richiesto il massimo delle risorse RRF disponibili, pari a 191,5 miliardi di euro, di cui 68,9 miliardi in sovvenzioni e 122,6 miliardi in prestiti. Per dettagli sul Piano nazionale di ripresa e resilienza italiano si rinvia al [Dossier](#) dei Servizi di documentazione del Senato e della

finanziamento, previa valutazione della Commissione e approvazione del Consiglio dell'Unione, ha luogo a seguito della realizzazione di obiettivi e traguardi di riforma, concordati con lo Stato membro in sede di approvazione del piano.

Un **confronto** è stato condotto dalla Corte dei conti europea nel proprio studio di gennaio 2023 "[I finanziamenti dell'UE a titolo della politica di coesione e del dispositivo per la ripresa e la resilienza: un'analisi comparativa](#)". Tale documento mette in luce preliminarmente l'importanza di coordinare i due strumenti per far sì che essi si integrino l'un l'altro invece di creare duplicazioni. Evidenzia quindi come essi siano attuati nel contesto di un diverso quadro di riferimento e, in virtù delle differenti finalità perseguite, presentano modalità di *governance* e di gestione diverse. In particolare:

- 1) entrambi offrono **sovvenzioni** ma, nel contesto dell'RRF, sono disponibili anche **prestiti rimborsabili**;
- 2) la politica di coesione, a differenza dell'RRF, tiene conto delle **disparità regionali**;
- 3) i **pagamenti** per la coesione si basano sui costi effettivi, mentre quelli dell'RRF sono subordinati al raggiungimento soddisfacente di tappe e obiettivi, che costituiscono anche la base per il controllo;
- 4) la **gestione** dei fondi di coesione è condivisa tra Stati e Commissione europea mentre l'RRF prevede una gestione autonoma della Commissione, seppur con il coinvolgimento degli Stati.

La **base giuridica** per entrambi i fondi si rinviene nell'articolo 175 del [TFUE](#), ai sensi del quale gli Stati membri devono coordinare la propria politica economica al fine di promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione, ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite (articolo 174).

Camera (settembre 2022) e al sito Internet [Italia domani](#). Una ricostruzione delle principali vicende relative al PNRR italiano è contenuta anche nel documento di briefing curato dal Parlamento europeo "[Italy's national recovery and resilience plan: latest state of play](#)", novembre 2022. Le principali tappe del PNRR italiano sono state ricostruite dal Senato della Repubblica nella già citata nota "Il piano nazionale per la ripresa e la resilienza, le prossime tappe", pubblicata per la prima volta durante la XVIII Legislatura ([Nota UE n. 78, aprile 2021](#)) e aggiornata a più riprese fino al aprile 2023 ([Nota UE n. 1/2](#)).

Controllo del Parlamento europeo

In termini generali la Commissione CONT ha un **ruolo limitato** nella supervisione sia dell'RRF sia della politica di coesione. Per contro, ha la possibilità di esercitare le proprie competenze in sede di scarico di bilancio o attraverso il lavoro in Commissione su specifici aspetti legati al controllo (ad esempio sulla base di una relazione della Corte dei conti europea).

La [Corte dei conti europea](#) (European Court of Auditors, ECA) è l'organo incaricato, in generale, di controllare le finanze dell'UE⁷. Ai sensi dell'articolo 285 del TFUE, tale organo "assicura il controllo dei conti dell'Unione". L'articolo 287 specifica ulteriormente che la Corte è incaricata di esaminare i conti di tutte le entrate e le spese, comprese quelle di ogni organo o organismo creato dall'UE. Sulla base di questo esame presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione che attesta l'affidabilità dei conti, eventualmente completata da valutazioni specifiche per ciascuno dei settori principali dell'attività dell'Unione (par. 1). Il par. 2 incarica inoltre la Corte di controllare la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese e di accertare la sana gestione finanziaria, riferendo su ogni caso di irregolarità. Tale controllo - precisa il par. 3 - "ha luogo tanto sui documenti quanto, in caso di necessità, sul posto, presso le altre istituzioni dell'Unione, nei locali di qualsiasi organo o organismo che gestisca le entrate e le spese per conto dell'Unione e negli Stati membri". In quest'ultima ipotesi, il controllo si effettua in collaborazione con le autorità nazionali. In tale contesto possono avere luogo segnalazioni di sospette frodi, corruzione o altre attività illecite all'[Ufficio europeo per la lotta antifrode \(OLAF\)](#) o alla [procura europea \(EPPO\)](#). La Corte fornisce infine assistenza a PE e Consiglio nell'esercizio della loro funzione di controllo politico di esecuzione del bilancio all'interno della cd. procedura di scarico.

Ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il PE è infatti destinatario di una serie di [documenti della Corte dei conti in tema di spesa](#), e segnatamente:

- 1) una **dichiarazione** che attesta l'affidabilità dei conti e la legittimità e regolarità delle relative operazioni (articolo 287, par. 1, c. 2 del TFUE);
- 2) la **relazione annuale**, redatta dopo la chiusura di ciascun esercizio (articolo 287, par. 4, c. 1, del TFUE);
- 3) **relazioni speciali**, per rappresentare "in ogni momento le sue osservazioni su problemi particolari" (articolo 287, par. 4, c. 2 del TFUE);
- 4) **pareri**, su sollecitazione dello stesso PE o di altre istituzioni dell'Unione (articolo 287, par. 4, c. 2 del TFUE).

Tra le più recenti relazioni pubblicate dalla Corte dei conti, si segnalano la relazione annuale sull'esercizio finanziario relativa all'[anno 2021](#), pubblicata nell'ottobre 2022, e la "[Relazione sulla performance del bilancio dell'UE – situazione alla fine del 2021](#)". Quest'ultima, pubblicata nel novembre 2022, esamina l'integrazione in alcuni programmi di spesa dell'UE di cinque priorità d'intervento orizzontali nel bilancio dell'UE (lotta ai

⁷ Una [documentazione](#) sintetica sul ruolo e l'operato della *Court of auditors* è stata anche predisposta dal Parlamento europeo.

cambiamenti climatici, preservazione della biodiversità, parità di genere, obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, transizione digitale).

Ai sensi dell'[articolo 142](#), comma 2, del **regolamento del Parlamento europeo**, tali relazioni “sono deferite alla **Commissione competente**”, nel caso di specie alla Commissione CONT. Dopo l'eventuale esame, questa può “presentare una breve proposta di risoluzione al Parlamento” o proporre di elaborare una [relazione di iniziativa](#) “qualora ritenga che il Parlamento debba prendere una posizione su una questione importante trattata in tali relazioni”.

Tra le **audizioni pubbliche** condotte di recente dalla Commissione CONT, si segnala quella che ha avuto luogo il [23 gennaio 2023](#) sul livello di monitoraggio e controllo sugli investimenti della politica di coesione e sul dispositivo di ripresa e resilienza di Next generation EU. Ricercatori e professionisti del settore si sono confrontati, tra l'altro, sulla circostanza che, nonostante i programmi siano stati negoziati in contemporanea, l'attuazione della coesione è iniziata con relativa lentezza, anche a causa dell'adozione tardiva degli accordi di partenariato degli Stati membri⁸. La registrazione della seduta è disponibile sul [sito Internet](#) del Parlamento europeo e i servizi di documentazione del PE hanno predisposto una [documentazione](#).

Con specifico riferimento al regolamento RRF, si ricorda infine che il [coinvolgimento del Parlamento europeo](#) è assicurato nelle seguenti forme:

- 1) la **trasmissione dei piani nazionali di ripresa e resilienza** degli Stati membri e delle proposte di decisione esecutiva del Consiglio che li approvano (articolo 25);
- 2) la possibilità, per le Commissioni del PE competenti per materia, di procedere ad **audizioni** di esponenti della Commissione europea ogni due mesi e di adottare risoluzioni (articolo 26);
- 3) l'**informativa** al PE sulle eventuali proposte della Commissione di sospendere gli impegni o i pagamenti in favore di uno Stato membro (articolo 10, par. 7),
- 4) la ricezione di una **relazione di valutazione** indipendente sull'attuazione del dispositivo entro tre anni dall'entrata in vigore del regolamento e, entro il 31 dicembre 2028, di una relazione di valutazione indipendente *ex post* (articolo 32).

E' tra l'altro operativo, all'interno del PE, uno specifico [gruppo di lavoro dedicato al dispositivo per la ripresa e la resilienza](#).

⁸ Si veda il bollettino della [Commissione CONT n. 1/2023](#).

Controllo del Parlamento italiano

Il Parlamento ha la possibilità di esercitare il controllo sui fondi europei tramite le relazioni e i documenti che il Governo e la Corte dei conti inviano alle Camere. Su questi, infatti, le Commissioni permanenti hanno la possibilità di esercitare un **controllo politico** utilizzando i poteri attribuiti loro dai **regolamenti parlamentari**, tra cui si ricordano in particolare:

- 1) **poteri di indagine**, anche tramite audizioni, esame di affari e documenti o presentazione di atti di sindacato ispettivo (interrogazioni o interpellanze);
- 2) **poteri di indirizzo politico**, tramite l'adozione risoluzioni, ordini del giorno o altri atti di indirizzo, i quali possono diventare rilevanti nel contesto del rapporto di fiducia che lega Parlamento e Governo.

In particolare il regolamento del **Senato della Repubblica** ([art. 50](#)) consente alle Commissioni permanenti "di presentare all'Assemblea, di propria iniziativa, **relazioni e proposte** sulle materie di loro competenza" (c. 1). Possono inoltre votare **risoluzioni**:

- 1) intese ad esprimere il loro pensiero e gli indirizzi che ne derivano a conclusione dell'**esame di affari assegnati** sui quali non siano tenute a riferire al Senato purché un rappresentante del Governo sia invitato ad assistere alla seduta (c. 2);
- 2) dirette a definire indirizzi su **specifici argomenti di propria competenza**, anche in sede di Commissioni riunite, su proposta del rappresentante di almeno un Gruppo parlamentare. Tali risoluzioni sono ammesse su materie per le quali non si debba riferire all'Assemblea o per le quali non sia in corso la trattazione di un affare assegnato ai sensi del comma 2 (c. 3).

Il c. 3-*bis* specifica che sul dispositivo recato da tali risoluzioni è ammessa la **votazione per parti separate**. Tali testi, quando ne faccia richiesta il Governo o un terzo dei componenti della Commissione, sono comunicati - accompagnati da una relazione scritta - al Presidente del Senato perché li sottoponga all'Assemblea (c. 3-*ter*).

Analogamente, il regolamento della **Camera dei deputati** ([art. 117](#)) consente a **ciascuna Commissione** di "votare, su proposta di un suo componente, negli **affari di propria competenza**, per i quali non debba riferire all'Assemblea, **risoluzioni** dirette a manifestare orientamenti o a definire **indirizzi su specifici argomenti**". Alle discussioni nelle materie sopra indicate deve essere invitato un rappresentante del Governo (c. 1). Alla fine della discussione, il Governo può chiedere che non si proceda alla votazione di una proposta di risoluzione e che di questa sia investita l'Assemblea (c. 3). Lo stesso Regolamento ([art. 143, c. 1](#)) stabilisce, inoltre, che le **Commissioni** "presentano all'Assemblea, sulle **materie di loro competenza**, le **relazioni** e le **proposte** che ritengano opportune o che dalla Camera siano richieste, procurandosi a tale effetto, anche su domanda del rappresentante di un Gruppo, direttamente dai Ministri competenti informazioni, notizie e documenti".

✓ **I rapporti finanziari con l’Unione europea e l’utilizzazione dei fondi comunitari**

I rapporti finanziari con l’Unione europea e, in particolare, l’utilizzazione dei fondi comunitari sono oggetto di una **relazione**, deliberata con cadenza annuale dalla sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali **della Corte dei conti e presentata alle Camere**.

Il controllo **sulla gestione** del bilancio dello Stato e sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria è riservato dall’[articolo 100 della Costituzione alla Corte dei conti](#), la quale “**riferisce direttamente alle Camere** sul risultato del riscontro eseguito”. La [legge 14 gennaio 1994 n. 20](#) ha, peraltro, ampliato le competenze della Corte comprendendo anche il controllo sui **fondi di provenienza comunitaria**, verificando l’utilizzazione dei finanziamenti e l’efficacia della loro gestione rispetto agli obiettivi posti dalla normativa europea e nazionale. Nell’esercizio di questa funzione collabora con la Corte dei conti europea e con gli altri istituti superiori di controllo, europei e internazionali. Spetta anche alla Corte verificare la consistenza e le cause delle possibili **frodi**, nonché le misure preventive e repressive adottate dalle amministrazioni pubbliche. Si tratta di un controllo **neutrale**, svolto in **posizione di imparzialità** rispetto agli interessi perseguiti dal Governo o dall’amministrazione. Al fine di svolgere le proprie funzioni, la Corte può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti.

La tabella che segue elenca le relazioni presentate negli scorsi tre anni e le eventuali assegnazioni alle Commissioni permanenti del Senato e della Camera dei deputati.

Anno	Documento, Legislatura	Assegnazione Commissioni permanenti Senato	Assegnazione Camera
2022	Atto n. 57 , XIX	4 ^a e 5 ^a Cp	Trasmesso alla V e alla XIV Commissione il 13 febbraio 2023
2021	Atto n. 1088 , XVIII	5 ^{a+} e 14 ^a Cp	Trasmisione alla V e alla XIV Commissione il 14 febbraio 2022
2020	Atto n. 703 , XVIII	5 ^a e 14 ^a Cp	Trasmisione alla V e alla XIV Commissione il 17 febbraio 2021

La [relazione relativa all’anno 2022](#) rileva il tendenziale spostamento della posizione netta dell’Italia da soggetto principalmente “contributore” a percettore. Nella relazione si analizzano anche l’impatto di NGEU e le sue interconnessioni con i fondi strutturali e la loro riprogrammazione, con riguardo all’intreccio fra attuazione di strumenti di ripresa

post-pandemica e svolgimento delle politiche di coesione da realizzare nei territori. In quest'ottica le regioni vengono indicate quali "snodo fondamentale della 'macchina' del QFP nonché (...) punto di osservazione privilegiato". Specifici approfondimenti vengono dedicati, tra l'altro, alle infrazioni in materia ambientale, alle energie rinnovabili in agricoltura, alla PAC, ad irregolarità e frodi a danno dell'UE.

Al Senato non risulta peraltro che i documenti sopra elencati siano stati oggetto di esame in Commissione, così come alla Camera.

✓ **Controllo parlamentare del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)**

Il coinvolgimento delle due Camere nella **gestione del PNRR** è disciplinato dal [decreto-legge n. 77 del 2021](#), il quale, nell'affidare la responsabilità di indirizzo del Piano alla Presidenza del Consiglio dei ministri, stabilisce:

- 1) l'obbligo, per il Governo, di trasmettere una **relazione semestrale sullo stato di attuazione** del PNRR e, anche su richiesta delle Commissioni parlamentari, di trasmettere altresì ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti, con specifico riguardo alle politiche di sostegno per l'occupazione e per l'integrazione socio-economica dei giovani, alla parità di genere e alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro (articolo 2, comma 2, lettera e));
- 2) l'invio da parte della **Corte dei conti** di un'**informativa almeno semestrale sullo stato di attuazione** del PNRR (articolo 7, c. 7). In virtù dell'articolo 22, comma 1, del [decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76](#), la Corte dei conti era altresì coinvolta anche in un **controllo concomitante (in itinere)** sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale, tra cui appunto il PNRR.

Si segnala peraltro che l'articolo 1, c. 12-*quinquies*, lettera b), del decreto-legge n. 44, esclude i piani e programmi previsti o finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dal perimetro di quelli su cui la Corte dei conti svolge il controllo concomitante. Il disegno di legge di conversione è all'esame del Senato della Repubblica ([A.S. 747](#))⁹.

L'articolo 43 della [legge 23 dicembre 2021, n. 238](#) (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020), nel confermare l'obbligo per il Governo di trasmettere relazioni semestrali sullo stato di avanzamento dell'attuazione del programma, specifica che le **Commissioni parlamentari** competenti "svolgono ogni opportuna **attività conoscitiva**, secondo le disposizioni dei rispettivi regolamenti, finalizzata al monitoraggio del corretto utilizzo delle risorse dell'Unione europea assegnate all'Italia, alla verifica del conseguimento

⁹ Per maggiori dettagli, si rinvia al Dossier sull'A.S. 747 predisposto dai servizi di documentazione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, [Dossier n. 88/2](#), giugno 2023.

soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi intermedi" (comma 2). Il comma 3 specifica che le Commissioni "svolgono in particolare **audizioni** dei soggetti responsabili e attuatori dei progetti e **sopralluoghi** nei luoghi in cui sono in corso di realizzazione i progetti del PNRR aventi ricadute sui territori". È espressamente prevista la possibilità (comma 4) che, al termine dell'esame, siano adottati "**atti di indirizzo al Governo** che indicano le eventuali criticità riscontrate".

Relazioni del Governo sullo stato di attuazione del PNRR

La **prima relazione sullo stato di attuazione del PNRR** è stata presentata dal Governo alle Camere il 24 dicembre 2021 ([Doc CCLXIII, n. 1](#), successivamente integrato da un [errata corrige](#)). In Senato è stata assegnata, nella forma dell'"affare assegnato", alle Commissioni riunite 5^a e 14^a. L'[esame](#) non è stato, però, concluso in virtù del termine anticipato della XVIII legislatura. Alla Camera, è stata esaminata tramite le Commissioni permanenti, ciascuna per i profili di rispettiva competenza. Si sono pronunciate, approvando risoluzioni, le Commissioni Bilancio, Giustizia, Cultura, Affari sociali, Agricoltura, Politiche dell'Unione europea, Affari costituzionali e Trasporti.

Il 6 ottobre 2022, durante il periodo di sospensione dei lavori parlamentari tra la XVIII e la XIX Legislatura, il Governo ha pubblicato sul sito Internet [Italia domani](#) la [seconda relazione](#) sullo stato di attuazione, aggiornata al 4 ottobre 2022. In Senato il documento è stato annunciato in Aula il [13 ottobre 2022](#), in occasione della 1^o seduta della XIX Legislatura ([Doc CCLXIII, n. 2](#)); assegnato a tutte le Commissioni permanente, non ne è stato avviato l'esame. Alla Camera, è stata trasmessa alla Commissione Bilancio, nonché a tutte le altre Commissioni permanenti. Essa, tuttavia, non è stata esaminata in via autonoma, a differenza della prima relazione.

La **più recente relazione** è stata presentata dal Governo il 31 maggio 2023 ([Doc XIII, n. 1](#)). Al Senato è stata assegnata a tutte le 10 Commissioni permanenti e non ne è ancora iniziato l'esame. Alla Camera, è stata trasmessa alla Commissione Bilancio della Camera e a tutte le altre Commissioni permanenti, che la esamineranno per i profili di competenza.

Relazioni della Corte dei conti sullo stato di attuazione del PNRR

La relazione curata dalla Corte dei conti e inviata alle Camere ai sensi del citato articolo 7, c. 7, del [decreto-legge n. 77 del 2021](#) rientra nella categoria dei [documenti parlamentari numerati, avendo peraltro cambiato numero di riferimento tra la XVIII e la XIX Legislatura.](#)

[Nella tabella che segue, si elencano le relazioni finora ricevute alle Camere e le assegnazioni alle Commissioni permanenti.](#)

Anno	Documento, Legislatura	Assegnazioni Senato	Assegnazioni Camera
2021	CCLXIII-bis n. 1 (XVIII Legislatura)	Tutte le Commissioni permanenti	Trasmessa alla V Commissione nonché a tutte le altre commissioni permanenti il 31/03/2022
2023	Documento XIII- bis, n. 1 (XIX Legislatura)	Tutte le Commissioni	Trasmessa alla V Commissione nonché a tutte le altre commissioni permanenti il 22/03/2023

Presso le Commissioni permanenti del Senato l'esame dei documenti non è stato avviato, così come alla Camera.